



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Attuazione dell’Accordo Quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza COVID 19 e ulteriori variazioni di bilancio”.

Testo ddl

Articolo 1

Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2020

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 611.686.463,78, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 approvato con delibera della Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 39/45.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2020" è conseguentemente rideterminata in euro 611.686.463,78.

Articolo 2

Disposizioni in attuazione dell’Accordo Quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate

1. In attuazione dell’Accordo quadro, siglato il 20 luglio 2020, tra Governo, le Regioni a Statuto Speciale e le Province di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di assicurare le risorse per l’espletamento delle funzioni istituzionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza Covid -19, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 111 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 41 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, la Regione Sardegna è autorizzata ad iscrivere la somma di euro 473.000.000 (titolo 1 – Tipologia 1.01.03, titolo 2 - tipologia 2.01.01) quale ristoro della perdita di gettito regionale, attuato attraverso la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020, pari a euro 383.000.000 e rideterminato in euro zero dal comma 3 dell’articolo 42 del decreto legge n. 104/2020 e, per la restante quota di Euro 90.000.000, attraverso l'erogazione dal Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 1 dell’articolo 111 del decreto legge 34/2020 come modificato dal decreto legge n. 104/2020.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministero delle dell'Economia e delle Finanze, emanato in data 24 luglio 2020 e pubblicato nella G.U. 4 agosto 2020, n. 194, recante il riparto del Fondo Finalizzato al ristoro delle minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid -19, la Regione Sardegna è autorizzata ad iscrivere, per l'anno 2020, in apposito capitolo di entrata la somma di euro 41.920.000 (titolo 1 – Tipologia 1.01.02) a compensazione delle minori entrate IRAP (titolo 1 – Tipologia 1.01.02).

Articolo 3

Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica e allo sviluppo della competitività

1. Nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 23 luglio 2020 n. 22, la Regione è autorizzata, anche in collaborazione con SFIRS, alla costituzione dei seguenti fondi rotativi, con una dotazione iniziale complessiva nell'anno 2020 di euro 70.000.000 (Missione 14, Programma 5, Titolo 2,) di cui:
 - a) euro 60.000.000, destinati a un fondo che opera alle condizioni di mercato, finalizzato alla promozione della resilienza delle grandi imprese alberghiere operanti in Sardegna che hanno subito significativa riduzione di fatturato a causa della pandemia COVID 19, in modo da supportarne prioritariamente le *esigenze di liquidità e di working capital*.
 - b) euro 10.000.000 destinati a un fondo diretto a favorire la creazione di nuova e qualificata occupazione e promuovere la crescita dimensionale delle imprese operanti in Sardegna attraverso l'attrazione di investimenti esterni anche in funzione di rilocalizzazione di attività produttive, promuovendo inoltre fusioni e acquisizioni che garantiscano o potenzino i livelli occupazionali. Il fondo opera sotto forma di prestiti anche agevolati, anticipi rimborsabili o altre forme, quali equity e sovvenzioni dirette.
2. La dotazione di cofinanziamento regionale del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 20, (*Misure a sostegno del sistema produttivo per fronteggiare*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-COV-2) è incrementata di euro 50.000.000 per l'anno 2020 (Missione 14, programma 5, titolo 2)

3. Le dotazioni dei fondi di cui ai commi 1 e 2 possono essere ulteriormente incrementate mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 14, programma 5, titolo 2 con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della Programmazione. Con la medesima deliberazione sono definiti anche criteri, modalità e indirizzi di attuazione.
4. E' autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 4.000.000 per la concessione di un contributo straordinario ai titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente (missione 7 programma 1 titolo 1)
5. Nella legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), sono introdotte le seguenti modifiche integrazioni e rideterminazioni:
 - a. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“È autorizzata nell'anno 2020 la spesa di euro 15.000.000 per l'intervento Destinazione Sardegna Lavoro 2020 "Aiuti per il sostegno dell'occupazione nella filiera turistica" quale integrazione regionale alle risorse di cui 10.150.000 alle Azioni 8.5.1 (over 35) e 4.850.000 8.1.5 (under 35) - PO FSE 2014-2020 - Asse I Occupazione (missione 15, programma 4, titolo 1).
 - b. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole “agosto 2020” sono aggiunte le parole “, per l'altra metà entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro e il 31 gennaio 2021.”
 - c. Dopo il comma 3, dell'articolo 8, è inserito il seguente:

3 bis. Ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo nel 2020 e attualmente in NASPI ad integrazione dell'attività di Formazione è riconosciuta una sovvenzione pari ad 500 euro finalizzata al ristoro delle spese per la frequenza di politiche attive (formazione professionale) iniziata nel 2020. Per tale finalità è autorizzata nel 2020 la spesa di euro 100.000 a favore di ASPAL (Missione 15, Programma 03, Titolo 1). La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, come già rideterminata dall'articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 19 ottobre 2020, n. 28, è incrementata di Euro 875.000 e conseguentemente rideterminata in euro 1.730.000 (Missione 15 – Programma 3 – Titolo 1)
- e. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
2 bis " Considerato il protrarsi della sospensione e/o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 1.500.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore, audiovisivo e cinema, discoteche e discopub. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1)."
- f. Dopo il comma 1, dell'articolo 14, è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Per l'anno 2020, è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 3.000.000 (Missione 15, Programma 03, Titolo 1) per la concessione di sovvenzioni finalizzate all'abbattimento del costo del lavoro per le nuove assunzioni o le trasformazioni dei contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel 2020 per almeno tre mesi, da parte di imprese medie e grandi operanti nel territorio regionale, che non abbiano usufruito di misure analoghe nel corso del medesimo anno. Il contributo concesso è pari al 50% del costo del lavoro mensile di ciascun lavoratore, parametrato:
- nel caso di assunzioni a tempo determinato, ad un minimo 3 mesi fino ad un massimo 6 mesi;
 - nel caso di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, a 6 mesi
6. Per le finalità di cui al comma 19, articolo 3 della legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 (programma triennale di internazionalizzazione delle imprese sarde), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 600.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Articolo 4

Disposizioni in materia di Personale

1. A decorrere dal 2021, ai fini della piena attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n.18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL), il contributo annuo all'Agenzia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FOReSTAS) di cui alla L.R. 27 aprile 2016, n.8 è incrementato di euro 9.416.181. (missione 09 – programma 2 – titolo 1).

2. Le amministrazioni del sistema Regione, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, al solo fine di completare i progetti in corso di esecuzione afferenti all'assistenza tecnica del ciclo di programmazione e comunque entro e non oltre il 31.12.2022, possono provvedere alla proroga dei contratti di lavoro a termine nelle more dell'espletamento delle procedure per la selezione dell'assistenza tecnica riferita al prossimo ciclo di programmazione.

Articolo 5

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità

1. Al fine di sostenere e potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo dello Spettro Autistico, è autorizzata, nell'anno 2020 la spesa di euro 3.000.000 a favore dell'ATS e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa di euro 1.500.000 a favore dell'Azienda regionale della salute (ARES) (Missione 13, Programma 5, Titolo 2). Per tali finalità le suddette aziende concedono contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti, agli enti locali proprietari e/o ai soggetti gestori di strutture per pazienti autistici che rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute mentale. Alla formazione delle tariffe non concorrono i fattori di costo collegati alla tipologia di interventi finanziati dalla presente norma.
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) in favore dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 compresi nell'elenco delle associazioni e fondazioni del Ministero del Tesoro, operanti in Sardegna e già assegnatarie dei contributi del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. (missione 12 programma 4 titolo 1)
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9 della legge regionale 32/2016 è autorizzata per il 2020 la spesa di euro 1.000.000 (missione 12 - programma 03 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si fa fronte per l'anno 2020 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 15 della legge regionale 48/2018 e, a partire dall'anno 2021, nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati annualmente dalla legge di bilancio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Le economie derivanti dalla conclusione degli interventi di cui alla legge regionale 08 aprile 2020, n. 12, “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARS–COV- 2” sussistenti in conto della missione 12, programma 4, titolo 1 sono riprogrammate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della medesima legge:
- a. nel limite massimo di euro 4.000.000 per essere destinato alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di Istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali: educatori specializzati che intervengono nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe e addetti al servizio igienico sanitario, nonché ai lavoratori addetti al servizio mensa. Per tali finalità è riconosciuto nel limite massimo delle risorse disponibili, un bonus pari ad un massimo di 800 euro mensili, calcolato in rapporto al periodo nel quale non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a 800 euro mensili. Il bonus spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nel periodo gennaio 2020 giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in CIGO, FIS, CIGD. Il bonus spetta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non hanno ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito e che in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nel periodo gennaio 2020 giugno 2020 siano state collocate/i anche parzialmente in CIGO, FIS, CIGD (missione 12 programma 4 titolo 1);
 - b. La restante quota, pari a euro 26.000.000 è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della suddetta legge regionale 12/2020 e disponibili nei bilanci dei Comuni ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai Comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), anche sulla base delle esigenze della programmazione 2021 e con priorità di destinazione per gli interventi di cui alla predetta legge. La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme (missione 12 programma 4 titolo 1).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le risorse di cui al comma 4 lettera a) sono ripartite, sulla base del numero di lavoratori dipendenti in strutture collocate in ciascun territorio, a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari che provvederanno ad erogarle a favore dei beneficiari ricadenti nei Comuni afferenti, rispettivamente, agli ambiti PLUS del Nord Sardegna e del Sud Sardegna. La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme.
6. Per l'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 da assegnare ai Comuni della Sardegna per garantire l'acquisto di DPI a tutte le strutture residenziali regolarmente autorizzate destinate all'accoglienza di minori e anziani, anche tramite temporanei incrementi delle rette a carico dei Comuni. Le somme sono ripartite a favore dei Comuni sulla base del numero di strutture insistenti nei territori mappate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali. La presente norma costituisce titolo per l'impegno delle somme. Agli oneri della presente norma si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, lettera d) della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20. (Missione 12 programma 07 titolo 1)
7. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tab. A della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), articolo 5, comma 28, LR 13 aprile 2017 n. 5, è incrementata, per l'anno 2020, dell'ulteriore somma di Euro 1.000.000 per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate, intensificatesi a causa dell'emergenza economico sociale conseguente alla pandemia da SARS COV 2 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
8. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000 in favore del Comune di Marrubiu per la riattivazione del servizio di micronido (missione 12 - programma 01 - Titolo 1)
9. All'Associazione Sensibilmente ODV di Olbia è riconosciuto un contributo di complessivi euro 84.200 per avviare e attuare un progetto di cohousing rivolto a giovani adulti con diagnosi di autismo e altra disabilità riconosciuta. Per le finalità del progetto è autorizzata la somma di euro 5.000 e di 79.200 rispettivamente per il 2020 e 2021 (Missione 12 Programma 2 titolo 1)
10. È autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2020, euro 250.000 per l'anno 2021 e euro 350.000 per l'anno 2022 per la concessione di un contributo a favore dell'Associazione Sardegna Sociale per la copertura delle spese di gestione e per l'avvio e l'attuazione del progetto "WorkAut" per l'inserimento lavorativo di persone con autismo. (Missione 12 Programma 02 Titolo 1). A partire dall'anno 2023 si provvede nel limite delle somme



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

annualmente stanziata per la medesima finalità nella missione 12 programma 02 dei bilanci regionali annuali.

11. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 100.000 a favore dell'ENDAS Sardegna – Comitato regionale Sardegna per l'organizzazione del progetto "Diabete e sport" finalizzato al miglioramento della qualità della vita nelle persone colpite dal diabete (missione 13 - programma 07 - titolo 1)
12. L'art. 4, comma 10 della Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, si interpreta, nel senso che il potenziamento delle attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispetto alla rete di servizi del territorio consistono in interventi, propedeutici allo start up della struttura, e funzionali al potenziamento a livello regionale delle attività incentrate sullo sviluppo della persona e integrate rispetto alla rete di servizi del territorio, anche tramite la realizzazione di investimenti. Nel medesimo comma, le parole "previa approvazione di apposite linee guida" sono soppresse.
13. Le risorse assegnate nell'anno 2020 per le finalità di cui all'art. 4 comma 8 lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 e sussistenti nei bilanci dei comuni, permangono in capo agli enti medesimi per essere destinate, ad integrazione delle risorse da assegnare nell'anno 2021, a sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati,
14. È autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 8.170.733,94 di cui:
 - a. euro 3.000.000 per la formazione continua dei medici specialisti ambulatoriali di cui al fondo dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e successive modifiche e integrazioni (missione 13 - programma 03 - titolo 01);
 - b. euro 4.070.733,94 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale antinfluenzale 2020/21 e per l'incremento del fondo integrativo regionale per i medici dell'emergenza territoriale, comma 16, articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, (missione 13 - programma 03 - titolo 01);
 - c. euro 600.000 per il rafforzamento degli interventi connessi alla corrente campagna vaccinale anti influenzale 2020/21 a cura dei medici della pediatria di libera scelta (missione 13 - programma 03 - titolo 01);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità covid ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale, (missione 13 – programma 03 – titolo 01).
15. Per l'anno 2020 è autorizzata la somma di euro 500.000 a favore di ATS finalizzata all'erogazione di un contributo destinato al rimborso fino al 100% del costo sostenuto dagli atleti con disabilità impegnati in discipline sportive, anche non agonistiche, per l'acquisto di ausili e presidi altrimenti non rimborsati o rimborsati parzialmente. (missione 13 – programma 02 – titolo 01).
16. È autorizzata, per l'anno 2020, la concessione di un contributo di euro 200.000 alla Provincia di Nuoro per gli interventi di controllo, prevenzione e lotta agli insetti nocivi (missione 13 - programma 07 - titolo 1).
17. All'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017 - realizzazione piastra tecnologica azienda Ospedaliera Brotzu) le parole "euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13.000.000 nell'anno 2021" sono sostituite con le parole "euro 32.500.000 nell'anno 2022" (missione 13 programma 5 titolo 2).
18. A partire dall'anno 2021 l'intervento di cui all'art. 4 comma 8 lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 è esteso a tutti i nidi e micronidi pubblici e privati, ancorché non acquistati in convenzione dal comune (missione 12, programma 01 titolo 1).
19. In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) sono apportate le seguenti modifiche:
- a. il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "1. È istituito il Registro generale del volontariato; con deliberazione della Giunta regionale è individuata la direzione generale a cui attribuire la relativa competenza.";
 - b. l'alinnea del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Per ottenere l'iscrizione, il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda al competente servizio dell'amministrazione regionale corredata da:";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente servizio dell'amministrazione regionale procede all'accertamento dei requisiti di legge.";
- d. il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "5. L'iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del dirigente competente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.";
- e. l'alinnea del comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Per i fini indicati dal comma 1 annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono al competente servizio dell'amministrazione regionale:";
- f. al comma 3 dell'articolo 7 le parole: "la Presidenza della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "il competente servizio dell'amministrazione regionale";
- g. al comma 2 dell'articolo 8 le parole: "con decreto del Presidente della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento del dirigente competente";
- h. nell'alinnea del comma 1 dell'articolo 9 le parole: "La Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il competente servizio dell'amministrazione regionale";
- i. il comma 2 dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: "2. Annualmente l'elenco delle nuove iscrizioni e le eventuali cancellazioni, con indicazione dei motivi di queste ultime, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.";
- j. il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato;
- k. all'articolo 10, comma 4, le parole: "alla Presidenza della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "al competente servizio dell'amministrazione regionale";
- l. il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Le variazioni intervenute sono comunicate annualmente";
- m. l'alinnea del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Il servizio competente dell'amministrazione regionale procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- n. al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "del Presidente della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Assessore regionale competente per materia".
 - o. il comma 7 dell'articolo 19 è abrogato.
 - p. il comma 1 dell'articolo 21, è sostituito dal seguente " 1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della presente legge è esperibile il ricorso con le modalità previste dalla normativa vigente in materia."
20. Nella legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a. all'articolo 40, comma 3, le parole "costituiscono requisiti minimi per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale" sono sostituite con "i requisiti minimi e specifici per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale, nonché l'individuazione di ulteriori tipologie di servizi e strutture sono definiti, con apposite linee guida, dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende positivo; devono comunque essere garantiti almeno i requisiti minimi";
 - b. all'articolo 41, comma 2, le parole "dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43" sono sostituite con "nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 40" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente "3 bis. Ai fini dell'accreditamento, la Direzione Generale competente per materia, è autorizzata ad affidare la valutazione tecnica e amministrativa delle istanze ad una società esterna di comprovata qualificazione tecnica che opera a supporto dell'attività della Direzione medesima e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione. Per l'erogazione del servizio è autorizzata la spesa annua di euro 450.000 a valere sul Fondo nazionale delle Politiche sociali (Missione 12, Programma 07, Titolo 1)";
 - c. all'art. 43 le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 6

Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo e turismo

1. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni concernente l'abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a favore di studenti universitari, è autorizzata, nell'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 800.000,00 per i bandi relativi all'a.a. 2019/2020 (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
2. Per l'anno 2020 è riconosciuto al Comune di Olbia un contributo straordinario pari a euro 500.000 a ristoro dei costi sostenuti per garantire il regolare svolgimento dell'offerta formativa da parte del Consorzio "Polo Universitario Olbia" (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
3. A decorrere dall'anno 2021, dopo la lettera c) del comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)" è aggiunta la seguente lettera: d) Consorzio "Polo Universitario Olbia".
4. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 40.000 in favore della Fondazione asilo infantile "San Michele" di Thiesi e di euro 40.000 in favore della Scuola dell'Infanzia "Maria Fiori" di Torralba per il risanamento delle strutture e degli spazi, per spese di gestione e per l'adeguamento alle nuove disposizioni ministeriali in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19 e di attuazione delle misure di contrasto al contagio (missione 4 - programma 01 - Titolo 1).
5. Per le finalità di cui al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000 per la concessione di contributi a favore delle associazioni che si occupano di programmi di studi all'estero (Missione 4, Programma 7, titolo 1).
6. Per le finalità dell'articolo 2, comma 18, della L.R. 5 del 2017 e s.m.i. è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2020 e di euro 3.100.000 per l'anno 2021 (missione 05 - programma 01 - titolo 2).
7. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 40.000 in favore della Fondazione Antonio Segni per la valorizzazione e lo studio dei documenti dell'Archivio Antonio Segni (missione 05 - programma 01 - titolo 1).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Il comma 49, articolo 6, legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (*Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie*), è sostituito dal seguente:
- “È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario a favore della direzione generale degli archivi, Archivio di Stato di Cagliari, per la messa in sicurezza e censimento degli archivi delle cessate preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari il riordino, la catalogazione degli archivi. A tal fine è sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra la Presidenza della Regione, la Presidenza del Tribunale di Cagliari e la direzione generale archivi, Archivio di Stato di Cagliari, (missione 05 - programma 01 - titolo 1)
9. È autorizzata, per il 2020, la spesa di euro 15.000 a favore del Comune di Uri, per l'avvio e la realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione degli Archivi storici del Comune di Uri e della Parrocchia di N.S. della Paziienza (missione 05 - programma 01 - titolo 1). Il progetto e le attività finanziate con la presente norma devono essere completati entro il 31/12/2021
10. Per l'anno 2020 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario complessivo di euro 1.300.000 a favore del Teatro di Sardegna soc. coop a r.l. quale finanziamento regionale per la prosecuzione del progetto "Teatro Nazionale" finalizzato al raggiungimento dei parametri e dei vincoli necessari per richiedere il riconoscimento di Teatro Nazionale, ai sensi dell'art. 10 del D.M dei Beni e delle attività culturali e del Turismo del 27 Luglio 2017 – Teatri nazionali (Missione 5, Programma 2, Titolo 1 per euro 975.000 e titolo 2 per euro 325.000). Gli oneri di cui alla presente disposizione, trovano pari copertura nelle entrate riversate dal Comune di Paulilatino in conto del Titolo 3, Tipologia 3050000 (capitolo EC343.053 NI) del bilancio regionale per l'anno 2020.
11. Per l'anno 2020 una quota del contributo annuo ordinario di funzionamento dell'Istituto Regionale etnografico, pari a euro 300.000, è destinata agli urgenti interventi conservativi, di riqualificazione e di manutenzione straordinaria della struttura espositiva che ospita la collezione della Famiglia Cocco, presso la Cittadella dei Musei di Cagliari (missione 5, programma 2, titolo 2). Gli interventi devono essere realizzati entro il 2021.
12. Al fine della valorizzazione e promozione delle attività e manifestazioni culturali e artistiche è autorizzata la spesa di euro 585.000 nell'anno 2020 e di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinata:
- a) per euro 1.500.000, di cui 300.000 nell'anno 2020 e 600.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della fondazione Accademia Casa dei Popoli, culture e Religioni. Nuovo umanesimo dell'incontro” per la realizzazione del progetto educativo interculturale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- pluriennale “Insieme per un umanesimo dell’educazione senza frontiere” in collaborazione con il MIUR e con l’Università degli Studi di Sassari, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali di cui al proprio Statuto. (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
- b) per euro 60.000 alle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali a favore della Fondazione "Stazione dell'Arte" di Ulassai. La realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate con la presente disposizione deve essere completata entro il 31/12/2021 (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
 - c) per euro 45.000 a favore dell'Associazione Itinera Romanica, amici del Romanico, con sede a Santa Giusta, per l’avvio e l’implementazione della strategia relativa al progetto del “Parco monumentale del romanico in Sardegna” (missione 05 - programma 02 - titolo 2);
 - d) per euro 100.000 per l’erogazione di contributi a favore delle emittenti radiofoniche private e locali quale ulteriore sostegno alle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione e messa in onda di trasmissioni in lingua italiana sui temi della cultura, della scuola e dello sport in Sardegna ai sensi del comma 45 dell’art. 5 della L.R. n. 40/2018 (missione 05 - programma 02 - Titolo 1);
 - e) per euro 30.000 in favore della Associazione culturale di utilità sociale “Alghero tra mito e storia” per la promozione di progetti di diffusione della lettura da attivarsi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre istituzioni sociali e culturali del territorio (missione 05 - programma 02 - Titolo 1);
 - f) per euro 15.000 a favore dell’Associazione culturale Tramedarte, per l’ideazione e la realizzazione del progetto artistico “Organica, percorsi del contemporaneo tra arte e natura” (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il progetto e le attività finanziate con la presente norma devono essere completati entro il 31/12/2021;
 - g) per euro 15.000 a favore dell’Associazione culturale Coro Tasis, per l’ideazione e la realizzazione del progetto artistico “Il canto delle Antiche Botteghe” (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il progetto e le attività finanziate con la presente norma devono essere completati entro il 31/12/2021;
 - h) euro 20.000 a favore dell’Associazione culturale Puntilia, per l’ideazione e la realizzazione di un programma di attività nel settore della musica (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

progetto e le attività finanziate con la presente norma devono essere completati entro il 31/12/2021;

13. Nell'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) come modificato dall'articolo 4, comma 31 della legge regionale 30 giugno 2011, n.12 e s.m.i, l'importo di euro 50.000 è sostituito con l'importo di euro 80.000 (missione 5, programma 2, titolo 1).
14. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 64.566,00 quale cofinanziamento regionale sul "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" (Missione 6, Programma 2, titolo 1).
15. Per le finalità dell'articolo 11, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019 – contributi alle diocesi per la realizzazione di oratori interparrocchiali) è autorizzata, per l'anno 2022 la spesa di euro 2.200.000. (missione 06 - programma 01 - titolo 2)
16. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 2.070.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1), di cui:
 - euro 780.000 a favore delle associazioni sportive isolate e delle società sportive isolate per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico (art. 22, L.R. 17 maggio 1999, n. 17);
 - euro 450.000 a favore delle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo (art. 31, L.R. 17 maggio 1999, n. 17);
 - euro 300.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici (art. 9, comma 1, della L.R. n. 1/2018);
 - euro 200.000 a titolo di contributi forfetari per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgono in territorio extra regionale (art. 28, L.R. 17 maggio 1999, n. 17 - trasferte singole);
 - euro 90.000 per il sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche (art. 37, L.R. 17 maggio 1999, n. 17), di cui euro 50.000 a favore dei sodalizi sportivi isolani ed euro 40.000 a titolo di borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli Studi dell'isola;
 - euro 250.000 a favore per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, di particolare rilievo in ambito nazionale ed internazionale (art. 26, L.R. 17 maggio 1999, n. 17);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

17. Per l'anno 2020 la spesa di euro 1.057.000 stanziata per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 maggio 1999, n.17 "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" è destinata:

- a. per euro 48.000,00 a favore del Comune di Sorso per le spese già sostenute di manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature dell'impianto comunale polivalente di via Dessì (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- b. per euro 100.000,00 a favore del Comune di Carbonia per le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale di calcio Stadio Zoboli (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- c. per euro 150.000,00 a favore dell'A.S.D. JOHANNES per le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di calcio, sito a Cagliari in Via Is Mirrionis (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- d. per euro 139.000 a favore del Comune di S. Antonio di Gallura per le spese di riqualificazione dell'Impianto Sportivo Comunale "Lucia Filigheddu" (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- e. per euro 110.000 a favore del Comune di Tempio Pausania per le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto comunale di tennis (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- f. per euro 50.000 a favore della Parrocchia di San Benedetto – Chiesa di Santa Lucia a Cagliari per le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi parrocchiali e l'acquisto di attrezzature (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- g. per euro 30.000 a favore dell'ASD Polisportiva Marina Residence di Quartu S. E. per le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (missione 06 - programma 01 - titolo 2);
- h. per euro 430.000 a favore del Comune di Narbolia per l'avvio del progetto di realizzazione di un campo da motocross (missione 06 - programma 01 - titolo 2).

18. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 17 maggio 1999, n.17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) è autorizzata, per il 2020, l'ulteriore spesa di euro 50.000 di cui:

- a) euro 40.000,00 a favore dell'A.S.D. VBC SINNAI a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2019 per l'organizzazione della manifestazione internazionale "10th European Deaf Volleyball Championship" (missione 06 - programma 01 - titolo 1);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) euro 6.000,00 a favore della Ippocad Villanova ASD quale contributo per le spese sostenute per la tappa 2020 di Villanova Monteleone del circuito allevatorio M.I.P.A.A.F. (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- c) euro 4.000,00 a favore della ASD Piloti Sardegna quale contributo per le spese di funzionamento sostenute (missione 06 - programma 01 - titolo 1)
19. La somma di euro 100.000 assegnata al *Comitato regionale del CONI* ai sensi del comma 12 dell'art. 1 della legge regionale 18/2013, per la realizzazione di un progetto a favore dei disabili nell'ambito delle discipline sportive, sussistente in conto del bilancio del Comitato stesso, è riprogrammata per essere destinata all'estensione a tutto il territorio regionale del Progetto "A CHENT'ANNOS IN SALUDE". La realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate con la presente disposizione deve essere completata entro il 31/12/2021.
20. A valere sulle risorse stanziata e impegnata a favore del CONI nell'esercizio finanziario 2019 e a favore del CIP nell'esercizio finanziario 2020 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1, ai sensi della L.R. 17/1999, è autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
21. La spesa di cui alla di cui alla Tabella C della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020) autorizzata per le finalità di cui alla legge regionale 1 aprile 2010, n. 7 (Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni) è rideterminata, per l'anno 2020, in euro 15.000 (missione 5 programma 2 titolo 1).
22. Al fine di contenere il perdurare degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica nel settore cinematografico, le economie derivanti dalla chiusura del bando L.R. 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna"- Art. 15 – Contributi all'esercizio Cinematografico per la promozione della cultura cinematografica", sussistenti in conto della Missione 05 Programma 2 titolo 1, sono riprogrammate per essere assegnate a favore delle Imprese e degli organismi che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo e gestiscono una o più sale, che operano con il codice ATECO ISTAT 2007 quale contributo forfettario una tantum, per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi, nella seguente misura:
- Alle imprese/organismi che gestiscono sale con un 1-2 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 12.000;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Alle imprese/organismi che gestiscono sale con 3-4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 15.000;
- Alle imprese /organismi che gestiscono sale con oltre 4 schermi è concesso un contributo nella misura massima di euro 18.000.

23. Per la realizzazione di un progetto pilota sperimentale consistente nella creazione e nell'avvio di un sistema integrato di promozione storica, artistica, culturale, architettonica e ambientale che coinvolga l'area vasta della Città metropolitana di Cagliari è autorizzata in favore della Proloco Città di Cagliari la spesa di euro 50.000 per l'anno 2020 e di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore del turismo, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni trascorsi i quali se ne prescinde, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo di pari quota delle risorse di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) iscritte in conto della missione 7, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale per i medesimi anni.
24. Per l'anno 2020 è autorizzata la somma di Euro 250.000 quale contributo straordinario a favore della Diocesi di Cagliari per la celebrazione del seicentocinquantenario dall'arrivo del simulacro di N.S. di Bonaria (Missione 5, Programma 2, titolo1).

Articolo 7

Disposizioni in materia di lavoro, enti locali, agricoltura, tutela del territorio e ambiente e opere di interesse regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 4, L.R 5 novembre 2018, n. 40 (*finanziamento ad enti locali per oneri derivanti da procedure espropriative*), è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario al comune di Lanusei per la copertura dei costi derivanti da procedure espropriative (missione 18, programma 1, titolo 1).
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 1.451.770 quale contributo straordinario in favore del comune di Portotorres a titolo di ristoro ambientale per l'incendio sviluppatosi nella zona industriale di Portotorres il 27 luglio 2019 (missione 9, programma 3, titolo 1).
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata, la spesa di euro 8.951.800, per l'anno 2020, la spesa di 7.250.000 per l'anno 2021, la spesa di 13.600.000 per l'anno 2022 e di Euro 10.000.000 per l'anno 2023.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Al fine di ampliare l'elenco dei comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 10/2020 (legge di stabilità 2020) è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.395.000 (missione 09, programma 05, titolo I).
5. Al fine di proseguire gli interventi di politica attiva del lavoro, per l'anno 2020 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.525.000 (Missione 15, Programma 03, Titolo 1) a favore dell'ASPAL, di cui:
 - a. euro 625.000, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9, a favore dei Comuni coinvolti nell'attivazione o la proroga degli interventi ancora in corso in favore dei lavoratori dell'area Industriale di Portovesme. Alla conclusione degli interventi, i Comuni ospitanti, favoriranno la stabilizzazione ai sensi della normativa vigente e con risorse proprie;
 - b. euro 500.000 in favore della Provincia di Sassari per l'attivazione di un progetto di politiche attive in favore degli ex dipendenti della SICES;
 - c. euro 1.400.000 per il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Regionale di misure attive del mercato del lavoro a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a sostegno di lavoratori collocati in esubero e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti mercato e del persistere della crisi finanziaria ed economica globale.

La presente disposizione costituisce titolo all'impegno delle somme.

6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 26, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, è autorizzata la somma di euro 850.000 per l'anno 2020 e conseguentemente la relativa riduzione di spesa di cui alla tab. B della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di stabilità 2020) è soppressa (Missione 16, Programma 1, Titolo 1)
7. Al comma 3 dell'articolo 6, della legge regionale 28/12/2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) le parole "Titolo 1" sono sostituite con "Titolo 2".
8. È autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020 per la concessione di un contributo in favore dei Distretti rurali individuati e riconosciuti ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni trascorsi i quali se ne prescinde, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 16, programma 1, titolo 1).

9. È autorizzata, per l'anno 2020 la spesa di euro 1.100.000 in favore del Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias, per far fronte agli oneri derivanti da transazione giudiziale per la conclusione dei lavori di costruzione della banchina lato est, primo lotto, del porto di Portovesme, oggetto di delega da parte dell'assessorato all'Industria con determinazione n. 218 del 30 marzo 1999. (missione 14 - programma 01- titolo 1).
10. Al comma 3, dell'articolo 3, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 le parole "della Federazione delle associazioni degli emigrati sardi" sono sostituite con "le Federazioni dei Circoli e delle Associazioni degli emigrati sardi e i Circoli senza Federazione".
11. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è autorizzata per l'anno 2020, a favore del Comune di Villagrande Strisaili, la spesa di euro 513.000 quale contributo straordinario per il ristoro di spese ammissibili già sostenute, e non diversamente ristrate, per gli eventi calamitosi atmosferici ed alluvionali verificatisi negli anni dal 2009 al 2013 (missione 11 - programma 02 - titolo 1).

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Alla copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, comma 3 (TAB. B, parte b) – Allegato 2), pari a Euro 10.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante quota parte dell'entrata riconosciuta, per il medesimo anno, al punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, del 7 Novembre 2019 (Titolo 4 – Tipologia 4020000).
3. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli)
annesso alla presente legge.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati alla legge
1. Allegato n. 1 – Tabella A Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie
2. Allegato n. 2 – Tabella B elenco interventi di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge
3. Allegato n. 3 - Tabella C Prospetto di riepilogo delle variazioni delle autorizzazioni di spesa finanziate dal margine corrente
4. Allegato n. 4 – Tabella D Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia e Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli - parte a e parte b -